

NUSCA STATUTO



Art. 1 - Denominazione e sede

- 1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: NUSCA. L'associazione potrà utilizzare nella propria denominazione l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" solo a seguito dell'effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Calle della Toletta 1236, 30123 nel comune di Venezia (VE).
- 1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Statuto

- 2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

- 3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

- 4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità

- 5.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità che l'associazione intende perseguire sono sussunte sotto alla categoria normativamente prevista all'art. 5, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 117/2017.
- 5.2 Le finalità che l'associazione intende perseguire sono in particolare le seguenti: promuovere e valorizzare la cultura contemporanea attraverso il **cinema, l'editoria, la scrittura e le arti visive**; organizzare e gestire "**Nusca Festival**", evento dedicato al dialogo tra **cinema, editoria** favorendo la conoscenza, la formazione e la partecipazione del pubblico; sostenere la **formazione dei giovani autori, editor, registi e operatori culturali**, mediante workshop, laboratori, masterclass, stage e percorsi di praticantato; favorire l'incontro e lo scambio tra professionisti, case editrici, editori indipendenti, produzioni cinematografiche e realtà culturali; contribuire allo **sviluppo culturale e sociale del territorio**, promuovendo l'accesso alla cultura, l'inclusione e la cittadinanza attiva.

Altre attività: organizzazione e realizzazione di, rassegne, proiezioni, fiere e mostre dedicate al cinema e all'editoria; promozione e diffusione di opere cinematografiche, editoriali e artistiche, anche mediante pubblicazioni cartacee, audiovisive e digitali; attività di formazione e aggiornamento nel campo della produzione culturale, editoriale e audiovisiva; promozione della lettura, della scrittura e dell'educazione all'immagine; valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e audiovisivo; promozione del volontariato culturale e della partecipazione attiva dei cittadini.

Altre attività: organizzazione incontri tra soci e non soci in occasione di determinate attività e ricorrenze, somministrazione occasionale di alimenti e bevande nell'ambito di eventi associativi; produzione e distribuzione di materiali promozionali e divulgativi connessi alle finalità associative; vendita e merchandising di gadget; compravendita di equipaggiamento e oggettistica; organizzazione di eventi culturali e gastronomici; attuare ogni altra attività lecita al fine del raggiungimento dello scopo associativo. Le attività diverse da quelle di interesse generale sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, nei limiti previsti dalla normativa vigente.



- 5.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- 5.4 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 5.5 L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale ed eventualmente all'estero, in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art. 6 - Associati

- 6.1 Sono associate all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.
- 6.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
- 6.3 Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.4 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 6.5 La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

- 7.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 7.2 Hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.
- 7.3 Hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati.
- 7.4 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

- 8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- 8.2 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o che per un anno consecutivo non prende parte alle attività dell'associazione, può essere escluso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato da parte del Consiglio direttivo.
- 8.3 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 - Gli organi sociali

- 9.1 Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente.
- 9.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. Ai titolari delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 9.3 L'elezione degli organi sociali si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza dei diritti degli associati e sovranità dell'Assemblea.
- 9.4 Gli organi sociali restano in carica per il periodo stabilito dal presente Statuto e i loro componenti possono essere rieletti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 9.5 In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti degli organi sociali, si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
- 9.6 Le competenze e le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali sono disciplinate dai successivi articoli del presente Statuto.

Art. 10 - L'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 10.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 10.3 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e/o SMS al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
- 10.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o le qualità delle persone.
- 10.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
- 10.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e atti di straordinaria amministrazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

- 11.1 L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il rendiconto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Validità Assemblee

- 12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 12.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- 12.3 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione, la devoluzione del patrimonio e gli atti di straordinaria amministrazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

- 12.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Verbalizzazione

- 13.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
- 13.2 Una bozza del verbale sarà inviata tramite e-mail dal verbalizzante a ciascun associato entro quindici giorni dalla conclusione dell'Assemblea. Ogni associato ha facoltà di presentare eventuali osservazioni e/o correzioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della bozza del verbale. Passato il termine di quindici giorni dalla ricezione della bozza, il verbale si riterrà approvato.
- 13.3 Ogni associato ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 - Consiglio direttivo

- 14.1 Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 14.2 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- 14.3 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 14.4 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475ter del codice civile.
- 14.5 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, "RUNTS"); disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- 14.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Il Presidente

- 15.1 Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 15.2 Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
- 15.3 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.
- 15.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- 15.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 16 - Libri sociali

- 16.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.
- 16.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 17 - Risorse economiche

- 17.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionate, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 17.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 17.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita.
- 17.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
- 17.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17-bis - Disciplina del Volontario

- 17.1 I volontari svolgono le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto. I volontari hanno diritto a un trattamento rispettoso della loro dignità, alla sicurezza nei luoghi di attività, e alla copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi. L'associazione fornisce formazione e informazione sui compiti e i rischi connessi all'attività volontaria. I volontari non hanno vincoli di subordinazione e possono recedere liberamente dall'attività, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi spese, se necessari, sono previsti secondo le linee approvate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 - I beni

- 18.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- 18.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, a disposizione degli associati per la consultazione.



Art. 19 - Rendiconto economico-finanziario

- 19.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 19.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione o inviato agli associati almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 19.3 Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20 - Convenzioni

- 20.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 21 - Personale retribuito

- 21.1 L'associazione può avvalersi di collaboratori autonomi o dipendenti nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017
- 21.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione

Art. 22 - Responsabilità dell'associazione

- 22.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 23 - Assicurazione dell'associazione

- 23.1 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.
- 23.2 L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

- 24.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Disposizioni finali

- 25.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed a principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 26 - Organo di controllo e revisione legale

- 26.1 L'Associazione provvede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art.



30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

26.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

26.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

26.4 I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ai componenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

26.5 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

26.6 Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

26.7 Qualora consentito dalla legge, la revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

26.8 L'Organo di controllo e il Revisore legale, ove nominati, restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere riconfermati.



Letto, approvato e sottoscritto in data 07/04/2026

Giulia Fegez

Camilla Francini

Aurora Gerini

Andrea Gerini

Nicolò Francini

Martino Santori

Valentina Potocco